

ACCERTAMENTO

L'accertamento induttivo puro del reddito d'impresa

di Angelo Ginex

L'**accertamento induttivo puro del reddito d'impresa** è disciplinato dall'[articolo 39, comma 2, D.P.R. 600/1973](#), il quale prescrive, ai fini della sua applicabilità, la sussistenza di **condizioni tassative**, al fine di bilanciare la potenziale pregnante **lesività dei diritti del contribuente**.

In particolare, la norma succitata prevede che l'Amministrazione finanziaria possa determinare il **reddito d'impresa in via induttiva**:

- **sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza;**
- **con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili;**
- **utilizzando presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.**

A tal fine, però, l'[articolo 39, comma 2, D.P.R. 600/1973](#), a differenza di quanto prescritto dal comma 1 della medesima disposizione per l'**accertamento analitico o analitico-induttivo**, richiede che sussista almeno una delle seguenti **condizioni tassative**:

- **omessa** presentazione della **dichiarazione**;
- **mancata indicazione** del reddito d'impresa **in dichiarazione**;
- **rilevazione**, mediante verbale d'ispezione, di **omessa tenuta** della **contabilità**, di **sottrazione all'ispezione** di una o più **scritture contabili** (compreso il rifiuto di esibizione) o di **scritture contabili non disponibili per forza maggiore**;
- **rilevazione**, mediante verbale d'ispezione, della **generale inattendibilità della contabilità**;
- **inottemperanza** del contribuente agli **inviti disposti dagli uffici**;
- **irregolarità dichiarative** relative agli **studi di settore**.

Con particolare riferimento alla **generale inattendibilità della contabilità**, si rileva che la norma in oggetto legittima l'**accertamento induttivo puro** quando ***“le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate [risultanti dai verbali, dai questionari, dagli atti, dai documenti e dall'ispezione delle scritture contabili], ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica”***.

Dunque, appare evidente come sia necessario distinguere:

- le **irregolarità meno gravi**, contemplate dall'[articolo 39, comma 1, D.P.R. 600/1973](#), a

fronte delle quali l'Amministrazione finanziaria può procedere all'**accertamento analitico o analitico-induttivo**, utilizzando gli stessi **dati forniti dal contribuente**, ovvero dimostrando l'**inesattezza o incompletezza** di una o più poste emergenti dalle **scritture contabili**, anche per **presunzioni**, purché munite dei requisiti di cui all'[articolo 2729 cod. civ.](#);

- dalle **ipotesi di maggiore gravità**, contemplate invece dall'[articolo 39, comma 2, D.P.R. 600/1973](#), che evidenziano una **generale inattendibilità** delle **scritture contabili** ed autorizzano a prescindere da esse ed a procedere **in via induttiva**, avvalendosi anche di **semplici indizi** sforniti dei requisiti necessari per costituire la **prova presuntiva**.

A tal proposito, si rileva, da ultimo, come la giurisprudenza abbia affermato che, in presenza di **violazioni plurime e ripetute**, il parametro della **gravità** può essere ricavato automaticamente, in quanto, in linea di principio, **violazioni numerose e ripetute** rendono di per sé **inattendibili** le **scritture contabili**, a meno che non si tratti di violazioni di **scarso rilievo**.

Seminario di specializzazione

**L'ACCERTAMENTO NEL REDDITO D'IMPRESA:
QUESTIONI CONTROVERSE E CRITICITÀ**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)